



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 5 aprile 2006


Deliberazione n. 12/2006

**OGGETTO:** Adozione del “*Progetto di Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Variante delle Fasce fluviali del fiume Dora Riparia*” (art. 17, comma 6ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*”;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po*”;
- il DPCM 7 dicembre 1995, recante “*Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del Toce*”, come integrato dal DPCM 27 marzo 1998, “*Modificazione al DPCM 7 dicembre 1995 recante ‘Schema previsionale e programmatico del bacino del Toce – revisione e modifica delle norme di attuazione’*”;
- il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*”;
- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*”;




- il DPCM 29 settembre 1998, recante “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto – legge 11 giugno 1998, n. 180*”;
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- in particolare, gli artt. 1, comma 1, lett. b) e 1bis della suddetta normativa;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante “*Adozione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*”;

#### **RICHIAMATE**

- la propria Deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il “*Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali*”;
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano stralcio per l’assetto idrogeologico*”;

#### **PREMESSO CHE**

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- l’art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 – come modificato dall’art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 – prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;
- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*” (di seguito definito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
- l’art. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;
- con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art. 17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall’art. 12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché dell’art. 1bis del



Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365;

- il PAI è stato successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- il PAI ha esteso, tra l'altro, la delimitazione e la normazione delle fasce fluviali contenuta nel PSFF ai corsi d'acqua della parte di bacino del Po originariamente non compresa nel PSFF medesimo;

#### **CONSIDERATO CHE**

- nel corso dell'anno 2002 l'Autorità di bacino ha provveduto all'affidamento dei lavori dello "*Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Dora Riparia nel tratto da Oulx alla confluenza in Po e del fiume Toce nel tratto da Maserà alla foce*";
- sulla base degli approfondimenti topografici, idrologico - idraulici, geomorfologici ed ambientali, sviluppati nella prima fase dello Studio suddetto, sono stati assunti gli elementi per elaborare il presente Progetto di variante, al fine di ridefinire il territorio interessato direttamente dalle dinamiche di allagamento proprie del fiume Dora Riparia nonché di ridelimitare le relative fasce fluviali fino al Comune di Susa – tratto già interessato dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali – e di prolungare le stesse fino al Comune di Oulx;
- in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 365/2000, nell'ambito di tale Progetto sono state individuate aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno di 200 anni ("*aree inondabili*");
- nelle more dell'adozione della Variante si rende necessaria, con riferimento al territorio interessato dal Progetto oggetto della presente Deliberazione, l'adozione di misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6bis della legge 183/1989;

#### **ACQUISITO**

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 5 luglio 2005;

per quanto visto, richiamato, premesso e considerato



**DELIBERA****ARTICOLO 1**

1.E' adottato l'allegato "Progetto di variante del piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Riparia", di seguito denominato *Progetto di Variante al PAI*, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Cartografia in scala 1:25.000 della delimitazione delle fasce fluviali (n. 10 tavole);
- Elenco comuni.

**ARTICOLO 2**


1.Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione della Variante di cui al Progetto allegato alla presente Deliberazione, o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della Deliberazione medesima, sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma *6bis*, della legge n. 183/89, le aree comprese nella nuova delimitazione delle fasce A e B di cui alle tavole dell'allegato Progetto e non precedentemente incluse in dette Fasce, limitatamente alle prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme di attuazione del PAI: art. 1, comma 6; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. *38bis*; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41.

**ARTICOLO 3**

1.Fermi i poteri del Ministro competente di cui al richiamato art. 17, comma *6bis*, della legge n. 183/89, dalla data in cui i Comuni interessati ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente Deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 2.

2.Nelle "aree inondabili" presenti nei territori della Fascia C situati a tergo della delimitazione definita cartograficamente "limite di progetto tra la fascia B e C" nelle tavole dell'Elaborato 2 del progetto allegato ed individuate con apposito segno grafico, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. *b)* della legge n. 365/2000, i Comuni competenti, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, non possono rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto evidenziate nel Progetto di piano, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terrà conto il Comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali ed il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno.

3.Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di



tre anni dalla data di inizio. Al titolare del permesso a costruire il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

#### ARTICOLO 4


- 1.L'Autorità di bacino provvede a trasmettere alla Regione Piemonte e alla Provincia di Torino copia autentica della Deliberazione medesima, unitamente agli elaborati che costituiscono il Progetto di Variante.
- 2.A norma dell'art. 18, comma 3 della legge n. 183/1989, la Regione Piemonte, a seguito della trasmissione di cui al comma precedente, provvede tempestivamente a far pubblicare nel proprio Bollettino Ufficiale un avviso con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione relativa al Progetto di Variante allegato. La Regione trasmette all'Autorità di bacino gli estremi del BUR su cui è avvenuta la pubblicazione dell'avviso.
- 3.L'Autorità di bacino provvede a trasmettere l'avviso dell'adozione della presente Deliberazione alla redazione della *Gazzetta Ufficiale*, ai fini della pubblicazione prevista dal medesimo art. 18, comma 3 della legge n. 183/1989. Nell'avviso sono inseriti altresì gli estremi del BUR di cui al comma precedente.
- 4.La Regione Piemonte provvede a dare immediata comunicazione dell'avvenuta adozione del Progetto di cui al primo comma ai Comuni interessati, trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi al Progetto medesimo.
- 5.Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, i Comuni interessati sono tenuti a provvedere alla pubblicazione all'Albo pretorio della presente deliberazione e delle cartografie interessanti il territorio di competenza, per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono altresì tenuti a trasmettere la certificazione dell'avvenuta pubblicazione alla Regione Piemonte.

#### ARTICOLO 5

- 1.Il presente Progetto di Variante al PAI e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dell'Autorità di bacino nonché presso le sedi della Regione Piemonte e della Provincia di Torino e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della notizia dell'adozione della Deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.
- 2.Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.
- 3.Ai sensi dell'art. 18, comma 8 della legge 183/1989, le osservazioni sul Progetto di Variante al PAI possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alla Regione Piemonte entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma. La Regione è tenuta ad esprimersi sulle osservazioni, nel rispetto del termine di cui al comma 9 dell'articolo 18 della legge 183/1989.

#### ARTICOLO 6

- 1.Ai sensi dell'articolo 1bis del citato decreto legge n. 279/2000, convertito in legge 365/2000, la Regione Piemonte, ai fini dell'adozione ed attuazione della Variante al PAI in oggetto e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e




pianificazione territoriale, convoca una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto allegato alla presente deliberazione; detto parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 183/1989.

**ARTICOLO 7**

1. La Variante in oggetto è adottata da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della notizia dell'adozione del Progetto di Variante al PAI allegato alla presente Deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**Il Segretario Generale**  
(Dott. Michele Presbitero)



**Il Presidente**  
(On. Roberto Tortoli)

